REGOLAMENTO (CEE) N. 2468/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

considerando che nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 602/86 [3], sono indicati i controlli da effettuare per quanto concerne il diritto all'aiuto; che, affinché l'organismo competente possa procedere a tali controlli, è necessario che il primo acquirente conservi copia dei contratti conclusi con i produttori, nonché delle dichiarazioni di consegna;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2329/85 prevede il riconoscimento provvisorio del primo acquirente e che tale riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato ha constatato che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento; che tale procedura è stata praticata a titolo sperimentale durante la campagna 1985/1986; che, alla luce dei risultati ottenuti, la procedura in questione è risultata efficace e deve pertanto essere mantenuta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2329/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, secondo comma, il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

   « — a tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, compresa la contabilità finanziaria, nonché una copia certificata conforme dei contratti e delle dichiarazioni di consegna, a disposizione dell'organismo designato dallo Stato membro ».

2. Nell'articolo 5, paragrafo 3, la parte di frase « Durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[2] GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 24.